

I.C. 3 PORTICI DON PEPPE DIANA
Prot. 0001613 del 09/04/2020
04 (Uscita)

Ai sigg. docenti

OGGETTO: D.L. n. 22. Spunti di riflessione

Nell'invitare le SS.LL. ad un'attenta lettura del [decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020](#), recante **Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che potete trovare per esteso sul ns. sito, vorrei sottolineare che esso contempla:

un **Piano A** con **riapertura** delle scuole al **18 maggio** e, quindi, possibilità di scrutini ed esami in presenza: art. 1, c. 3, lett. a, b.

un **Piano b** art. 1, c. 4, lett. a: possibilità di valutazione telematica anche in fase di scrutinio; lett. b: sostituzione esame con valutazione finale del C.d.c. ed elaborato del candidato; c. 6: criteri di ammissione all'esame.

A questo proposito si deve riflettere su:

1. Deroga requisiti ammissione e recupero apprendimenti

L'ordinanza/e del Ministro, riguardo all'ammissione alla classe successiva degli alunni della secondaria di primo e secondo grado:

- può essere emanata sia in caso di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 (e sia possibile svolgere gli esami in presenza) sia in caso di mancato rientro entro la predetta data (o di impossibilità a svolgere gli esami in presenza per ragioni sanitarie);
- disciplina i requisiti di ammissione alla classe successiva degli alunni della secondaria di primo grado *in deroga* ai requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6 del D.lgs. n. 62/2017.

La suddetta disciplina dei requisiti in deroga a quelli ordinari deve avvenire tenendo in considerazione:

- il possibile **recupero degli apprendimenti**, previsto sempre da ordinanza ministeriale, nel corso del prossimo anno scolastico (2020/21), a partire dal 1° settembre 2020;
- il processo formativo e i risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.

2. Requisiti ordinari primo grado

I requisiti ordinari di ammissione alla classe successiva, riguardanti gli alunni della scuola secondaria di primo che potranno essere modificati in deroga dall'ordinanza ministeriale sono:

- **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista** dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis*, del **DPR n. 249/1998** (ove si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- **non essere ammessi in casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline.

In definitiva, la modifica in deroga permetterà l'ammissione di tutti gli studenti alla classe successiva, con eventuale recupero l'anno successivo; ma tutti saranno valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l'impegno reale.

All'inizio di settembre poi, sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe quarta del secondo grado, recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso in parte quest'anno, potrà essere recuperato/approfondito all'inizio del prossimo.

Ci sarà particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali.

Si confida nella consueta collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.^{ssa} Rosa ORSI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
comma 2 D.Lgs 39/93